



COMUNE DI CASTELLANA SICULA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Deliberazione del Consiglio Comunale

Immediata esecuzione

N. 11

**Oggetto: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI)
da applicare per l'anno 2023**

Data 31/05/2023

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **TRENTUNO** del mese di **MAGGIO** alle ore **18:30** nell'Aula Consiliare del Comune suddetto, a seguito della convocazione del Presidente del **30 Maggio 2023 prot. n. 6938**, previo avviso notificato in tempo utile a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e urgente, seduta pubblica di prima convocazione.

Proceduto all'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI	Presente	Assente	CONSIGLIERI	Presente	Assente
1) INTRIVICI Anselmo Gandolfo	si		9) DAIDONE Ferruccio Mario	si	
2) FIANDACA Daniela	si		10) MIGLIORE Massimiliano	si	
3) GANGI Epifanio Salvatore	si		11) SANFRATELLO Noemi	si	
4) DI GANGI Gabriele	si		12) ZAFONTI Giuseppe	si	
5) GIACOMARRA Enza	si				
6) LIPANI Valeria Maria		si			
7) GERACI Davide	si				
8) GULINO Giuseppina	si				

Presenti N. 11

Assenti n. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti per la validità della seduta, assume la presidenza il Sig. Intrivici Anselmo Gandolfo – Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosa Randazzo.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno, indicato in oggetto.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario sottopone al Consiglio Comunale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2023.

Premesso che:

- l'art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Viste le deliberazioni ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;
- n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 2/2022/a "Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente" per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Vista la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/06/2022, con la quale è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario che espone, per il 2023, un costo complessivo di € 493.686,00;

Considerato che lo stesso, è stato validato con provvedimento SRR Palermo prov. Est prot. 879 del m20/05/2022;

Considerato che:

- l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l’art. 1, comma 638, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;
- la Legge 25 febbraio 2022 n. 15 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022, la quale dispone all’art. 3, comma 5-quinquies, che “a decorrere dall’anno 2022, i Comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i Piani Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;
- L’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 5-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che “A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- L’art. 13, comma 5 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1° dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell’anno precedente (2022) mentre le rate scadenti successivamente al 1° dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l’anno 2023, con eventuale conguaglio sulle prime rate”;
- L’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- L’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del Tributo Provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o delle Città Metropolitane e per effetto del quale sono

state modificate, da l 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia/Città Metropolitana;

Evidenziato che deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del Contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Esaminate le tariffe del tributo per l’anno 2023, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di ARERA, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) Applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della Legge 147/2013;
- b) Scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell’attuale normativa;
- c) Applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della Legge 147/2013;

Ritenuto:

- Di dover approvare, per l’anno in corso, i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell’allegato A
- Di dover approvare gli importi unitari delle tariffe sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, come riportate nell’allegato B
- Opportuno ripartire la quota fissa e variabile per l’80% a carico delle utenze domestiche e per il 20% a carico delle utenze non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti

Ritenuto opportuno stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2023:

- 1^ rata: 15 luglio 2023
- 2^ rata: 15 ottobre 2023
- 3^ rata: 31 dicembre 2023
- Rata unica 15 ottobre 2023

Richiamato il D.Lgs. 3 settembre 2020 N. 116;

Visti:

- L’articolo 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio di riferimento da parte degli Enti Locali;
- Vista la Legge di Bilancio 2023 n.197 del 29.12.2022, con la quale il termine per approvazione del bilancio di previsione 2023/2025, da parte degli Enti Locali, è stato differito al 30 aprile e che è stato autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art.163, comma 3 del TUEL.
- Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 19 aprile 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26.04.2023 con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2023 ed è stato autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, comma 3 del TUEL;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/07/2021

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario (art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000);

PROPONE

- 1) Di dare atto che le premesse e gli allegati “A” e “B” costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di dare atto che il Piano Finanziario del servizio per la gestione dei rifiuti per l’anno 2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/06/2022 ed è pari ad € 493.686,00
- 3) Di prendere atto che l’ammontare del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, ex art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, (addizionale provinciale TEFA) è pari al 5% della TARI;
- 4) Di approvare i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa, come stabilito dal D.P.R. n. 158/1999 “metodo normalizzato”, ovvero i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari alla determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dallo stesso D.P.R. n. 158/1999 (Allegato A)
- 5) Di approvare le tariffe per la TARI anno 2023, utenze domestiche ed utenze non domestiche (Allegato B);
- 6) Di dare atto che il piano finanziario per la gestione dei rifiuti anno 2023 trova integrale copertura nelle tariffe TARI 2023;
- 7) Di stabilire che per l’anno 2023 le scadenze di pagamento rateale del tributo TARI sono le seguenti:
 - 1^a rata: 15 luglio 2023
 - 2^a rata: 15 ottobre 2023
 - 3^a rata: 31 dicembre 2023
- 8) Di stabilire che le tariffe 2023 approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2023;
- 9) Di trasmettere il presente atto, tramite il portale del federalismo fiscale, al Ministero dell’Economia e delle finanze.

Il Responsabile del tributo
f.to Dott.ssa Vincenzina Di Girgenti

COMUNE DI CASTELLANA SICULA
PROVINCIA DI PALERMO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

PROPONENTE: Il Responsabile del settore Economico-Finanziario

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

OGGETTO: “Approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2023”.

PARERI

Ai sensi dell’art. 53, comma 1, della legge n. 142/1990, recepito dalla L. R. n. 48/91, nel testo modificato dall’art. 12 della L. R. n. 30/2000, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:

- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica –

Li, 29-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Vincenzina Di Girgenti

PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile

Lì 29-05-2023

IL RAGIONIERE
f.to Dott.ssa Vincenzina Di Girgenti

IL PRESIDENTE

Passa all'esame del 4° punto all' O.d.G : **“Approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023”** ed invita l'Assessore Bellomo ad illustrare la proposta.

L'Assessore Bellomo fa presente che il PEF ammonta a circa € 400.000,00 e non ha subito variazioni di rilievo; ricorda che il comune di Castellana Sicula beneficerà dalla premialità per aver raggiunto la percentuale del 65% di raccolta differenziata. Dall'analisi dei dati, è emersa l'opportunità di modificare la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche e si propone che l'80% dei costi venga posto a carico delle utenze domestiche e che il restante 20% venga posto a carico delle utenze non domestiche.

Dichiarata aperta la discussione, interviene il **Consigliere Fiandaca** che sottolinea l'impegno dell'Amministrazione Comunale per rendere più efficiente il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e si compiace del risultato raggiunto, atteso che è stata superata la soglia del 65% di raccolta differenziata. Precisa che si propone di ripartire in modo diverso il costo del servizio per far pagare di meno alle famiglie specialmente a quelle più numerose al fine di aiutarle, in questo difficile frangente caratterizzato dall'aumento spropositato dei costi di beni e servizi.

Segue l'intervento del consigliere **Migliore** che approva la scelta di rendere meno gravoso il carico impositivo per le famiglie. Si congratula per il brillante risultato raggiunto ovvero per aver superato la soglia del 65% di raccolta differenziata ed auspica che le attività poste in essere dall'Amministrazione Comunale, in sinergia con la Società Consortile “AMA Rifiuto è Risorsa s.c.ar.l.,” possano portare a breve i risultati sperati.

Chiede ed ottiene la parola il consigliere **Giacomarra** che, intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto favorevole del gruppo consiliare “Insieme per Castellana” e sottolinea l'importanza della raccolta differenziata. Ricorda che un tempo la raccolta differenziata veniva percepita come *un inutile fastidio*, oggi, grazie all'opera di sensibilizzazione posta in essere dall'Amministrazione Comunale, tutti hanno compreso i vantaggi che ne derivano sia per l'ambiente sia per l'economicità del servizio. Concorde sull'opportunità di ridurre le tariffe da applicare alle utenze domestiche.

Il Presidente precisa che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Settore Finanziario nonché dal parere favorevole del Revisore Unico dei Conti. Fa presente che il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani viene svolto in maniera eccellente ed evidenzia che alcuni Amministratori Locali provenienti dal Nord Italia si sono congratulati per la pulizia e il decoro del Comune di Castellana e di tutto il comprensorio Madonita che sono “*un'isola felice*” rispetto al restante territorio della Città Metropolitana.

Rilevato nessun altro intervento, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene votata in forma palese, con il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri presenti e votanti: 11

Voti favorevoli: 11

Ad unanimità dei consiglieri presenti, con voto espresso in forma palese per alzata di mano;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione redatta dal Responsabile del Settore Finanziario;

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;

Visto l'esito della votazione, espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

Di Approvare proposta di deliberazione ad oggetto: **“Approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023”** che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL PRESIDENTE

Propone di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91, al fine di consentire l'adozione degli atti consequenziali.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Intrivici Anselmo Gandolfo

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: Fiandaca Daniela

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Rosa Randazzo

CERTIFICATO DI PUBBLICITA' LEGALE
(Ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009)

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del dipendente incaricato alla pubblicazione ON-LINE sul sito informatico istituzionale di questo Comune,

A T T E S T A;

che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di legge, all'Albo Pretorio ONLINE del sito WEB all'indirizzo://www.comune.castellanasicula.pa.it per la durata di quindici giorni consecutivi con decorrenza dal _____ fino al _____ e che entro il suddetto non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Castellana Sicula, li _____

Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Comunale

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in Data: 31/05/2023

[] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell'art. 12, comma 1, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive modifiche e integrazioni ;

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive modifiche e integrazioni.

Castellana Sicula, li 31/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosa Randazzo

È copia conforme all'originale

Castellana Sicula, li 31/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Rosa Randazzo
